

1

**ACCORDO LOCALE
PER I COMUNI DELL'AMBITO DI GARBAGNATE MILANESE**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/03/2017.

Premesso che:

- I. In data 25 Ottobre 2016 è stata stipulata, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Convenzione Nazionale (da ora in poi la "Convenzione") di cui all'articolo 4, comma 1, della L. 431/98 (da ora in poi la "Legge");
- II. Che in data 16 gennaio 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto di cui all'art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, successivamente pubblicato sulla G.U. n.62 del 25/03/2017, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell'ambito degli Accordi locali previsti dall'art. 2, comma 3, l. cit.;
- III. Che l'Accordo locale, secondo il disposto dell'art. 1 commi 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017, individuate le zone urbane omogenee in cui suddividere il territorio dei Comuni dell'ambito di Garbagnate Milanese, deve stabilire, per ciascuna di dette zone urbane omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali le parti contrattuali private, assistite — a loro richiesta — dalle rispettive organizzazioni sindacali, tenendo conto degli elementi previsti al successivo comma 4 della norma citata, devono concordare il canone effettivo di locazione per l'unità immobiliare oggetto del contratto;
- IV. Che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di locazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall'Accordo locale, devono altresì costituire, nell'ambito del territorio dei Comuni dell'ambito di Garbagnate Milanese, secondo il disposto degli artt. 2 e 3 del D.M. 16 gennaio 2017, i limiti di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo per i contratti di natura transitoria, previsti dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, nonché per i contratti per studenti universitari;
- V. Che i canoni di locazione per gli immobili situati nel territorio dei Comuni dell'ambito di Garbagnate Milanese di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti - persone fisiche o giuridiche — detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell'art. 1 commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, devono essere definiti all'interno dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, in base ad appositi accordi integrativi locali fra le stesse proprietà, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della convenzione nazionale o comunque firmatarie dell'Accordo locale;
- VI. Che secondo il disposto degli artt. 1, comma 10, 2, comma 7 e 3, comma 4, del D.M. 16 gennaio 2017, i contratti di locazione realizzati in base all'Accordo locale, di cui all'art. 2, comma 4 sono devono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti dallo stesso Accordo locale;

- VII. Che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per promuovere la realizzazione dell'Accordo locale, il Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'Accordo locale stesso;
- VIII. Che è facoltà dei Comuni deliberare, anche per gli effetti dell'art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, risorse finanziarie aggiuntive, ricavate dal proprio bilancio, per l'erogazione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione, come previsto al comma 4 della norma citata, nonché promuovere con incentivi ai locatori i contratti concordati;
- IX. Che il presente accordo sostituisce integralmente dalla data odierna quello concluso in data 16/9/2021 che avrà applicazione per i soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto la sua vigenza.

Tutto ciò premesso, l'anno 2025 il giorno 20 del mese di maggio, in Milano

tra le Associazioni della proprietà edilizia:

CONFABITARE MILANO, con sede legale in Milano, via Uberti, n. 41, rappresentata dal Presidente, Avv. Daniele Giusto;

UNIONCASA, con sede legale in Milano, via Boltraffio, n. 16/B, rappresentata dal Presidente, Flavio Sanvito;

FEDERPROPRIETÀ MILANO, con sede legale in Milano, viale Certosa, n. 1, rappresentata dal Presidente Provinciale, Francesca Pizzagalli;

e le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:

FEDER.CASA, con sede legale in Milano, via Soderini, n. 23/3, rappresentata dal Responsabile del settore Feder.Casa e Segretario Provinciale di Milano Annamaria Auletta;

ASSOCASA LOMBARDIA, con sede in Milano, via Jacopo dal Verme, n. 5, rappresentata dal Segretario Regionale, Fabio Ronghi;

ANIA, con sede legale in Milano, viale Monza, n. 24, rappresentata dal Segretario Regionale, Fortunato Sculli;

UNIAT, con sede legale in Milano, viale Marelli, n. 497, rappresentata dal Segretario Regionale, Alfio Bernardo.

Bl

A.

zhi

1 Giusto

33

QF 208

Si conviene e si stipula quanto segue

1. **PREMESSE** – Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. **NOVAZIONE ACCORDO PRECEDENTE** – Il presente Accordo sostituisce integralmente, dalla data del suo deposito in Comune ed in Regione, quello concluso in data 16/9/2021 che avrà applicazione per i soli contratti stipulati sotto la sua vigenza e successivamente tacitamente rinnovati o prorogati nonché per gli Accordi integrativi già conclusi in forza dello stesso e fino alla loro scadenza.
3. **AMBITO DI APPLICAZIONE** – I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n.431, art.2, comma 3 e art.5, si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio dei Comuni dell'ambito di Garbagnate Milanese.

4. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998, n. 431

Le parti possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

4.1. Modalità per la determinazione dei canoni di locazione situati nel territorio dei Comuni dell'ambito di Garbagnate Milanese.

Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, si applicano i criteri e le modalità seguenti:

4.1.a) Individuazione delle "zone urbane omogenee"

Le "zone urbane omogenee", secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, sono delimitate sulla base della divisione del territorio comunale in zone, come definite dal presente Accordo, tenuto conto dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali e dei tipi edilizi.

Le zone urbane omogenee sono individuate dalla delimitazione specificata nell'allegata cartografia planimetrica, allegato n.1 e sono così identificate:

Comune di Baranzate

Zona 1: (zona OMI B1 aggiornata al secondo semestre 2024)

Zona 2: (zona OMI D1 aggiornata al secondo semestre 2024)

Comune di Bollate

Zona 1: (zona OMI B1 aggiornata al secondo semestre 2024)

Zona 2: (zone OMI D1 e C1 aggiornate al secondo semestre 2024)

Comune di Cesate

Zona 1: (zona OMI B1 aggiornata al secondo semestre 2024)

Zona 2: (zona OMI R1 aggiornata al secondo semestre 2024)

Comune di Garbagnate Milanese

Zona 1: (zona OMI B1 aggiornata al secondo semestre 2024)

Zona 2: (zona OMI D1 aggiornata al secondo semestre 2024)

Comune di Novate Milanese

Zona 1: (zona OMI B1 aggiornata al secondo semestre 2024)

Zona 2: (zona OMI D1 aggiornata al secondo semestre 2024)

Comune di Paderno Dugnano

Zona 1: (zona OMI B1 aggiornata al secondo semestre 2024)

Zona 2: (zona OMI D1 aggiornata al secondo semestre 2024)

Comune di Senago

Zona 1: (zona OMI B1 aggiornata al secondo semestre 2024)

Zona 2: (zona OMI D1 aggiornata al secondo semestre 2024)

Zona 3: (zone OMI R1 ed R2 aggiornate al secondo semestre 2024)

Comune di Solaro

Zona 1: (zona OMI B1 aggiornata al secondo semestre 2024)

Zona 2: (zone OMI D1 ed R1 aggiornate al secondo semestre 2024)

4.1. b) Criteri per la definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione.

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in €, mq. mensile.

Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile

1. Grati

2. B

3. L

4. B

5. H

6. R

7. S

Elementi:

- 1) Cucina abitabile con almeno 1 finestra (2 punti)
- 2) Presenza di ascensore per unità abitative situate al secondo piano o superiore (3 punti)
- 3) Impianto di citofono/videocitofono (1 punto)
- 4) Impianto di antifurto/allarme/videocamere (2 punti)
- 5) Giardino privato o condominiale, spazio ad uso esclusivo o aree verdi (2 punti)
- 6) Presenza di balconi, terrazzi o affini (1 punto)
- 7) Alloggio dotato di impianto solare termico, fotovoltaico o cappotto termico (3 punti)
- 8) Presenza di cantina o soffitta (2 punti)
- 9) Riscaldamento autonomo (3 punti)
- 10) Riscaldamento centralizzato (1 punto)
- 11) Impianto di climatizzazione e/o raffreddamento (3 punti)
- 12) Alloggio o stabile ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10 anni (2 punti)
- 13) Bagno con almeno una finestra dotato di almeno tre elementi (1 punto)
- 14) Doppi servizi igienici (2 punti)
- 15) Stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti (2 punti)
- 16) Prossimità dell'alloggio a servizi di trasporto pubblico, esercizi commerciali o affini (2 punti)
- 17) Antenna centralizzata/individuale (1 punto)
- 18) Box ad uso esclusivo (2 punti)
- 19) Posto auto scoperto (1 punto)
- 20) Domotica (automazione di apparecchiature, impianti e sistemi) (2 punti)
- 21) Porta blindata o barra anti intrusione (1 punto)
- 22) Stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni (1 punto)
- 23) Doppi/tripli vetri su almeno il 50% delle finestre (2 punti)
- 24) Posto auto/box ad uso esclusivo con ricarica elettrica (in alternativa al punto 18) (3 punti)
- 25) Installazione Amazon locker/Key o servizio di portineria (2 punti)

sub - fascia 1 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: se non superano 13 punti

sub - fascia 2 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: se vanno da 14 a 21 punti

sub - fascia 3 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: se hanno almeno 22 punti

4.1. c) Definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in €/mq. come da allegato n. 2.

Ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni i valori minimi e massimi delle fasce e di ogni sub - fascia sono aumentati come segue:

Alloggio arredato — Quando l'alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 15%.

Classe energetica — Quando l'alloggio risulta di classe energetica A, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 10%.

Superficie alloggio — La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal DPR 138/98, ovvero quella catastale. Qualora la superficie dell'abitazione — intesa come somma delle superfici dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili - sia inferiore a mq. 45 si potrà applicare a detta superficie una maggiorazione del 10% fino al limite di 45 mq. Una misurazione della superficie utile dell'unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.

Maggiore durata contrattuale - In caso le parti convengano una durata contrattuale superiore alla minima triennale i limiti minimi e massimi della sub-fascia di appartenenza del singolo bene locato sono aumentati nel modo seguente:

- per durata di 4+2 anni del 3%
- per durata di 5+2 anni del 5%
- per durata di 6+2 anni dell'8%
- per durata di 7+2 o superiore del 10%

In applicazione dell'art.1, comma 7 secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali viene apportata una riduzione del canone massimo:

- Classe energetica G: le fasce di oscillazione subiscono una riduzione, nei valori minimi e massimi, dell'2%
- Mancanza di cantina o soffitta: le fasce di oscillazione subiscono una riduzione, nei valori minimi e massimi, del 2%
- Alloggio situato al piano seminterrato: le fasce di oscillazione subiscono una riduzione, nei valori minimi e massimi, del 10%

Tutte le variazioni predette sono tra loro cumulabili.

1. Gualt.

4.1. d) Determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione

Individuata la fascia di oscillazione relativa alla zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l'importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 1 del D.M. 16 gennaio 2017 stabilendo un importo all'interno della fascia della zona di appartenenza dell'immobile, comunque non superiore al limite della sub-fascia di appartenenza.

Le parti contraenti potranno optare, all'interno della stessa zona cui l'immobile appartiene per ubicazione, per la sub-fascia con valori inferiori, ricordando che anche il valore minimo della sub-fascia 1 non può essere ulteriormente ribassato.

Aggiornamento del canone di locazione — Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento. Se si effettua la scelta dell'opzione "cedolare secca" le variazioni ISTAT non saranno applicate fino a che la scelta non sia revocata.

4.2. Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa agevolata.

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n.431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3), in conformità al modello di contratto di cui agli allegati A del D.M.16 gennaio 2017.

5. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

5.1. Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

5.2. Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n.431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 4), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato B del D.M.16 gennaio 2017

Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 2, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15 marzo 2017.

1. Grub

zoli

BL

sp

PR

A

h

Ai sensi del comma 2 dell'art.2 del DM 16 gennaio 2017 i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Ai fini della qualificazione dell'esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, sono individuate le condizioni seguenti:

- 1) Quando il locatore abbia l'esigenza di adibire l'immobile ad abitazione propria o dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:
 - a) trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
 - b) matrimonio dei figli;
 - c) separazione o divorzio;
 - d) vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza e/o
- 2) Quando il conduttore abbia l'esigenza di abitare l'immobile per motivi di:
 - a) trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
 - b) ricerca di soluzioni occupazionali;
 - c) apprendistato o formazione professionale;
 - d) separazione o divorzio;
 - e) assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi;
 - f) vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza
- 3) Quando una associazione senza fini di lucro, che abbia fra le proprie finalità statutarie la realizzazione di programmi di accompagnamento e sostegno alle famiglie in difficoltà economica e sociale, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente nuclei familiari in grave emergenza abitativa
- 4) In presenza di qualsiasi altra esigenza transitoria di una delle parti collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e comprovata al momento della stipula del contratto di locazione.

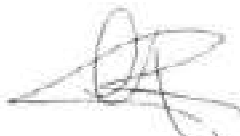
In applicazione dell'art.2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai precedenti punti a, b, c, ed d del presente articolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo, che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti anche in un allegato allo stesso.

6. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori per studenti

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

6.1. Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 2017

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

 1 

6.2. Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private si avvalgono valersi esclusivamente del "contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 5), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato C del D.M. 16 gennaio 2017.

Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 3, comma 2 del D.M. 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/03/2017.

Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente per le ipotesi previste dall'art.3 comma 1 del DM 16 gennaio 2017.

Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto dandone preavviso di due mesi scritto a mezzo raccomandata al locatore, quando si verifichi, prima della scadenza contrattuale, l'interruzione degli studi.

7. LOCAZIONE DI CAMERE e/o LOCAZIONE PARZIALE

Le parti possono stipulare, in conformità al presente Accordo, i contratti di locazione, di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, aventi ad oggetto singole camere all'interno di unità abitative, o comunque singole porzioni di esse.

In tal caso il canone sarà determinato secondo le modalità del presente Accordo.

Nella determinazione della superficie le parti possono calcolare anche una percentuale di quella destinata all'uso comune pari alla proporzione tra la superficie totale della camera e la superficie della camera locata, della porzione locata. La determinazione della predetta percentuale può essere rimessa alla libera contrattazione delle parti.

Nella determinazione degli oneri accessori le parti potranno procedere allo stesso modo.

Il canone di locazione è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1. a), 4.1. b), 4.1. c) e 4.1. d) del presente Accordo.

In nessun caso la somma dei canoni di locazione delle singole stanze e/o porzioni e relative superfici ad uso comune potrà essere superiore al canone di locazione dell'intera unità immobiliare.

8. ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI

Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio dei Comuni dell'ambito di Garbagnate Milanese di proprietà di compagnie assicurativa, fondi immobiliari, associazioni e fondazioni di previdenza, istituti di credito, enti previdenziali pubblici, e persone giuridiche o fisiche detentrici di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale ovvero di più di 60 unità abitative situate nei Comuni dell'ambito di Garbagnate Milanese) i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi "Accordi integrativi e di comparto" fra la proprietà interessata ed almeno una delle Organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell'Accordo locale.

Gli accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto.

Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare i soggetti di cui al comma 6 dell'art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.

I. Grubis

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

9. ONERI ACCESSORI

Per tutti i tipi di contratto di cui sopra si applicano i criteri di ripartizione degli oneri accessori di cui all'allegato D del D.M. 16 gennaio 2017 con acconti e verifica del consuntivo da effettuarsi a fine gestione.

10. DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale non può superare le tre (3) mensilità del canone di locazione. Le parti potranno convenire forme di garanzia alternative al deposito cauzionale, ad esempio fidejussioni bancarie o assicurative il cui importo non ecceda le tre mensilità di canone.

11. COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art.6 del DM 16 gennaio 2017 e dagli artt.14 del tipo di contratto allegato A al DM citato, del tipo di contratto allegato B al DM e del tipo di contratto allegato C al DM citato, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM.

12. ASSISTENZA ED ATTESTAZIONE

Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo e delle clausole contrattuali, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Dell'assistenza si dà atto nel contratto che è sottoscritto dalle organizzazioni che l'hanno prestata con dichiarazione in calce al contratto stesso.

L'attestazione prevista dagli art.1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, per i casi di contratti non assistiti, è valida solo ove rilasciata congiuntamente da una delle organizzazioni della Proprietà Edilizia e da una dei conduttori firmatarie del presente accordo, prescelte dalle parti, anche con le modalità previste dall'art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 5 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al D.M.16 gennaio 2017.

13. CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'art.2, comma 3, del Decreto 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore.

Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art.1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo. Le modalità di calcolo dei canoni sono quelle previste nel presente accordo come pure la ripartizione degli oneri accessori.

1 Graft *zhi*

14. RINNOVO ED AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo, depositato con la modalità previste dell'art. 7 comma 2 del DM 16 gennaio 2017, ha durata di anni 3 a decorrere dal giorno del deposito.

Prima della scadenza ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione di tutte le organizzazioni firmatarie del presente accordo. In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'accordo, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche ed integrazioni.

Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

Il presente accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo accordo. Per il periodo che intercorre tra la scadenza del presente accordo e la stipula di quello nuovo, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni risultanti dal presente Accordo sono incrementati applicando le intere variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

In caso di modifiche all'attuale regime fiscale di riferimento le parti firmatarie si riconvocheranno per le determinazioni in merito.

Al presente accordo possono aderire le Associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, inoltrando comunicazione mediante lettera raccomandata o PEC, ad almeno una delle associazioni originariamente firmatarie.

15. ALLEGATI — Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

Allegato 1 – Planimetria dei Comuni dell'ambito di Garbagnate Milanese: suddivisione del territorio in zone urbane omogenee con definizione dei perimetri relativi a ciascuna delle zone.

Allegato 2 – Tabelle dei canoni per zona omogenea.

Allegato 3 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa agevolata (all A DM 16.1.17).

Allegato 4 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa di natura transitoria (all B DM 16.1.17).

Allegato 5 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa per studenti universitari (all C DM 16.1.17).

Allegato 6 – Modello di richiesta di attestazione bilaterale.

NOME ASSOCIAZIONE	RAPPRESENTANTE	FIRMA e/o TIMBRO
CONFABITARE MILANO	Avv. Daniele Giusto	
UNIONCASA	Dott. Flavio Sanvito	
FEDERPROPRIETA'	Avv. Francesca Pizzagalli	

Per le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:

NOME ASSOCIAZIONE	RAPPRESENTANTE	FIRMA e/o TIMBRO
FEDER.CASA	Annamaria Auletta, delega Walter Verri	
ASSOCASA	Dott. Fabio Ronghi	
ANIA	Fortunato Sculli	
UNIAT	Alfio Benardo	

Milano, li 20/05/2025



AssoAbitare

Associazione a tutela dei proprietari
immobiliari

Via Chopin n. 89 – 20141 Milano

C.F. 98026990154

Tel. 345 7710182

Email: presidente@assoabitare.it

PEC: assoabitare@legalmail.it

Sito: www.assoabitare.it

Spett.le Comune,

Premesso che:

- in data 30/5/2025 è stato sottoscritto l'Accordo Territoriale quadro relativo al Vostro Comune tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e quelle degli inquilini;
- l'Associazione **AssoAbitare – Associazione a tutela dei proprietari immobiliari**, in quanto organismo impegnato nella rappresentanza e nella tutela degli interessi dei proprietari di immobili, intende contribuire alla promozione di strumenti volti a favorire un corretto equilibrio nei rapporti locativi;

con la presente comunica la propria adesione all'Accordo Territoriale del Vostro Comune, in qualità di associazione rappresentativa a livello territoriale.

Tale adesione rappresenta la volontà di AssoAbitare di partecipare attivamente al sistema della contrattazione territoriale, contribuendo alla diffusione di modelli abitativi sostenibili e alla tutela dei diritti della proprietà immobiliare privata.

Contestualmente, si richiede che venga data opportuna evidenza dell'avvenuta adesione mediante pubblicazione sul sito istituzionale e attraverso gli strumenti informativi dedicati.

Distinti saluti,

Il Presidente, Massimo Sorti

AssoAbitare - Associazione a tutela dei proprietari immobiliari

1 Guat zhi

Accordo locale per la città di _____
Attestazione di rispondenza di contratto a canone concordato

Immobile sito in _____ (MI), via/viale/piazza _____, n. _____, piano _____

Estremi catastali:
Foglio: _____; Particella/Mappale: _____; Sub: _____

Tipologia di contratto: Abitativo ordinario ☐ - Transitorio ☐ - Studenti universitari ☐

Durata del contratto: dal _____ al _____

L'immobile oggetto di locazione presenta le seguenti caratteristiche, ai fini di quanto previsto all'art. 1, co. 4, D.M. 18/01/2017:

ELEMENTO	CARATTERISTICA	SI	NO	PUNTI
1	Cucina abitabile con almeno 1 finestra			2
2	Presenza di ascensore per unità abitative situate al secondo piano o superiore			3
3	Impianto di citofono/videocitofono			1
4	Impianto di antifurto/allarme/videocamera			2
5	Giardino privato o condominiale, spazio ad uso esclusivo o aree verdi			2
6	Presenza di balconi, terrazzi o affini			1
7	Aloggio dotato di impianto solare/termico, fotovoltaico o cappotto termico			3
8	Presenza di cantina o soffitta			2
9	Riscaldamento autonomo			3
10	Riscaldamento centralizzato			1
11	Impianto di climatizzazione e/o raffreddamento			3
12	Aloggio o Stabile ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10 anni			2
13	Bagno con almeno una finestra dotato di almeno tre elementi			1
14	Doppi servizi igienici			2
15	Stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti			2
16	Prossimità dell'alloggio a servizi di trasporto pubblico, esercizi commerciali o affini			2
17	Antenna centralizzata/individuale			1
18	Box ad uso esclusivo			2
19	Posto auto scoperto			1
20	Domotica (automazione di apparecchiature, impianti e sistemi)			2
21	Porta blindata o barra anti intrusione			1
22	Stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni inclusi			1
23	Doppi/tripli vetri o serramenti su almeno il 50% delle finestre			2
24	Posto auto/box ad uso esclusivo con ricarica elettrica (in alternativa al punto 18)			3
25	Installazione Amazon locker/Key o servizio di portineria			2

Punteggio Totale: _____

Dovranno essere collocati nella sub-fascia 1 gli immobili che non superano i 13 punti

Dovranno essere collocati nella sub-fascia 2 gli immobili da 14 a 21 punti

Dovranno essere collocati nella sub-fascia 3 gli immobili con almeno 22 punti

TIPOLOGIA SUPERFICIE

MQ. DA VISURA

COEFFICIENTE

MQ. RICALCOLATI

Superficie totale o porzione di appartamento locata

1

Superficie spazi comuni (solo per locazione parziale)

Box/garage

0,50

Posto auto all'aperto (esclusivo)

0,25

Balconi/terrazzi

0,30

Cantina o affine

0,25

Superficie scoperta in godimento esclusivo

0,10

Superficie fino a 45 mq.

+ 10% (opzionale)

Totale

Affitto immobiliare (SI/NO): _____ (maggiorazione del canone fino al 15%);

Classe Energetica: _____;

Classe energetica G: riduzione nei valori massimi del 2%

Classe energetica A: aumento nei valori massimi fino al 10%

Cantina/soffitta Si ☐ No ☐ (-2%)

Canone mensile convenuto: _____;

Maggiore durata contrattuale:

- Per durata di 4+2 del 3%
- Per durata di 5+2 del 5%
- Per durata di 6+2 del 8%
- Per durata di 7+2 o superiore del 10%

Affitto situato al piano seminterrato: -10%;

Il/la Sig./Sig.ra _____ locatore e il/la Sig./Sig.ra _____ conduttore,
dichiarano che i dati sopra comunicati sono stati dagli stessi rilevati e verificati. Pertanto, riconoscendo che
l'Attestazione sarà rilasciata, secondo quanto previsto dal D. M. 16/1/2017, sulla base di quanto dichiarato dagli stessi,
sollevano espressamente l'Organizzazione _____ e l'Organizzazione _____
da qualsiasi responsabilità derivante da errori, omissioni o asserzioni non veritiere relative ai dati dichiarati nel presente
atto.

Il/La locatore/locatrice

Il/La conduttore/conduttrice

Tutto ciò premesso

L'Organizzazione _____, e l'Organizzazione _____, firmatarie dell'Accordo
territoriale per il Comune di _____, sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche ai
fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali, attestano che i contenuti economici, rientrano nei valori previsti
dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di _____, depositato in data _____.

L'Organizzazione

L'Organizzazione

1 Gualt. Spulci by Spulci Al Ho

Accordo locale per la città di _____
Attestazione di rispondenza di contratto a canone concordato

Immobile sito in _____ (MI), via/viale/piazza _____, n. _____, piano _____

Estremi catastali:

Foglio: _____; Particella/Mappale: _____; Sub: _____

Tipologia di contratto: Abitativo ordinario ☐ - Transitorio ☐ - Studenti universitari ☐

Durata del contratto: dal _____ al _____

L'immobile oggetto di locazione presenta le seguenti caratteristiche, ai fini di quanto previsto all'art. 1, co. 4, D.M. 16/01/2017:

ELEMENTO	CARATTERISTICA	SI	NO	PUNTI
1	Cucina abitabile con almeno 1 finestra			2
2	Presenza di ascensore per unità abitative situate al secondo piano o superiore			3
3	Impianto di citofono/videocitofono			1
4	Impianto di antituffo/allarme/videocamera			2
5	Giardino privato e condominiale, spazio ad uso esclusivo o aree verdi			2
6	Presenza di balconi, terrazzi o affini			1
7	Alloggio dotato di impianto solare/termico, fotovoltaico o cappa termico			3
8	Presenza di cantina o soffitta			2
9	Riscaldamento autonomo			3
10	Riscaldamento centralizzato			1
11	Impianto di climatizzazione e/o raffreddamento			3
12	Alloggio o Stabile ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10 anni			2
13	Bagno con almeno una finestra dotata di almeno tre elementi			1
14	Doppi servizi igienici			2
15	Stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti			2
16	Prossimità dell'alloggio a servizi di trasporto pubblico, esercizi commerciali o affini			2
17	Antenna centralizzata/individuale			1
18	Box ad uso esclusivo			2
19	Posto auto scoperto			1
20	Domotica (automazione di apparecchiature, impianti e sistemi)			2
21	Porta blindata o barra anti intrusione			1
22	Stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni			1
23	Doppi/tripli vetri o serramenti su almeno il 50% delle finestre			2
24	Posto auto/box ad uso esclusivo con ricarica elettrica (in alternativa al punto 18)			3
25	Installazione Amazon locker/Key o servizio di portineria			2

Punteggio Totale: _____

Dovranno essere collocati nella sub-fascia 1 gli immobili che non superano i 13 punti

Dovranno essere collocati nella sub-fascia 2 gli immobili da 14 a 21 punti

Dovranno essere collocati nella sub-fascia 3 gli immobili con almeno 22 punti

1 Gmth

stili BL

H.
14

TIPOLOGIA SUPERFICIE	MQ. DA VISURA	COEFFICIENTE	MQ. RICALCOLATI
Superficie totale o porzione di appartamento locata		1	
Superficie spazi comuni (solo per locazione parziale)			
Box/garage		0,50	
Posto auto all'aperto (esclusivo)		0,25	
Balconi/terrazzi		0,30	
Cantina o attico		0,25	
Superficie scoperta in godimento esclusivo		0,10	
Superficie fino a 45 mq.		+ 10% (opzionale)	
Totale		-----	

Affitto immobiliare (Sì/NO): _____ (maggiorazione del canone fino al 15%);

Classe Energetica: _____;

Classe energetica G: riduzione nei valori massimi del 2%.

Classe energetica A: aumento nei valori massimi fino al 10%.

Cantina/soffitta Sì ☐ No ☐ (-2%)

Canone mensile convenuto: _____;

Maggiore durata contrattuale:

- Per durata di 4+2 del 3%
- Per durata di 5+2 del 5%
- Per durata di 6+2 del 8%
- Per durata di 7+2 o superiore del 10%

Affitto situato al piano seminterrato: -10%;

Il/La Sig./Sig.ra _____ locatore e il/La Sig./Sig.ra _____ conduttore,
dichiarano che i dati sopra comunicati sono stati dagli stessi rilevati e verificati. Pertanto, riconoscendo che
l'Attestazione sarà rilasciata, secondo quanto previsto dal D. M. 16/1/2017, sulla base di quanto dichiarato dagli stessi,
sollevano espressamente l'Organizzazione _____ e l'Organizzazione _____
da qualsiasi responsabilità derivante da errori, omissioni o asserzioni non veritiere relative ai dati dichiarati nel presente
atto.

Il/La locatore/locatrice

Il/La conduttore/conduttrice

Tutto ciò premesso

L'Organizzazione _____, e l'Organizzazione _____, firmatari dell'Accordo
territoriale per il Comune di _____, sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche ai
fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali, attestano che i contenuti economici, rientrano nei valori previsti
dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di _____, depositato in data _____.

L'Organizzazione

L'Organizzazione

TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI
LOCAZIONE PER CIASCUNA ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €/mq per mese)

ACCORDO LOCALE AMBITO GARBAGNATE MILANESE

COMUNE DI BARANZATE

ZONE URBANE OMOGENEE	Sub-fascia 1	Sub-fascia 2	Sub-fascia 3
	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese
	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese
Zona 1	€ 4 € 6,99	€ 7 € 8,99	€ 9 € 11
Zona 2	€ 3 € 5,49	€ 5,50 € 7,99	€ 7,40 € 9

COMUNE DI BOLLATE

ZONE URBANE OMOGENEE	Sub-fascia 1	Sub-fascia 2	Sub-fascia 3
	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese
	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese
Zona 1	€ 4 € 6,99	€ 7 € 8,99	€ 9 € 11
Zona 2	€ 3 € 5,49	€ 5,50 € 7,99	€ 7,40 € 9

COMUNE DI CESATE

ZONE URBANE OMOGENEE	Sub-fascia 1	Sub-fascia 2	Sub-fascia 3
	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese
	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese
Zona 1	€ 4 € 6,99	€ 7 € 8,99	€ 9 € 11
Zona 2	€ 3 € 5,49	€ 5,50 € 7,99	€ 7,40 € 9

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

ZONE URBANE OMOGENEE	Sub-fascia 1	Sub-fascia 2	Sub-fascia 3
	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese
	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese
Zona 1	€ 4 € 6,99	€ 6 € 7,99	€ 8 € 10
Zona 2	€ 3 € 4,99	€ 5 € 6,49	€ 7,50 € 7,99

COMUNE DI NOVATE MILANESE

ZONE URBANE OMOGENEE	Sub-fascia 1	Sub-fascia 2	Sub-fascia 3
	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese
	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese
Zona 1	€ 7 € 8,99	€ 9 € 10,99	€ 11 € 13
Zona 2	€ 4 € 5,49	€ 5,50 € 6,49	€ 6,50 € 7,49

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

ZONE URBANE OMOGENEE	Sub-fascia 1	Sub-fascia 2	Sub-fascia 3
	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese
	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese
Zona 1	€ 5 € 5,99	€ 6 € 7,99	€ 8 € 10
Zona 2	€ 3 € 4,99	€ 5 € 6,49	€ 6,50 € 7,70

COMUNE DI SENAGO

ZONE URBANE OMOGENEE	Sub-fascia 1	Sub-fascia 2	Sub-fascia 3
	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese
	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese
Zona 1	€ 5,50 € 6,49	€ 6,50 € 7,99	€ 8 € 10
Zona 2	€ 4,50 € 5,49	€ 5,50 € 6,99	€ 7 € 9
Zona 3	€ 3 € 4,49	€ 4,50 € 5,99	€ 6 € 8

COMUNE DI SOLARO

ZONE URBANE OMOGENEE	Sub-fascia 1	Sub-fascia 2	Sub-fascia 3
	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese	Min. €/mq mese
	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese	Max. €/mq mese
Zona 1	€ 3,50 € 4,99	€ 5 € 6,49	€ 6,50 € 8
Zona 2	€ 2,50 € 3,99	€ 4 € 5,49	€ 5,50 € 7

10

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

 Mappa Baranzate

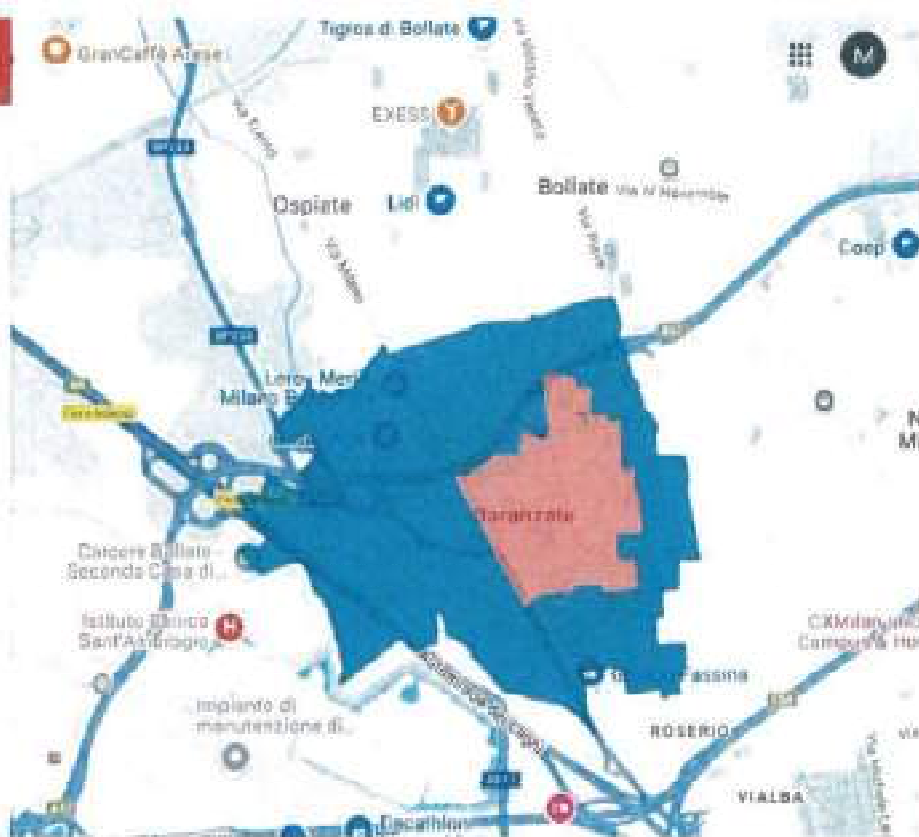
3 visualizzazioni
Pubblicato 1 ora fa

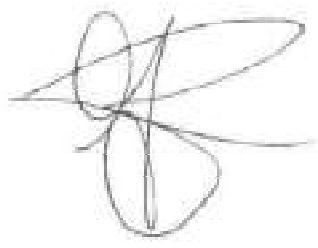
[CONDIVIDI](#) [MODIFICA](#)

 **BARANZATE (MI) Anno/Semestre 2024/2 g...**

 **Zona 1**

 **Zona 2**




14/11
2023
20/11
20/11
20/11

Mappa Bollate
Matteo Geronzi

5.000.000.000
Inchiesta 1.000.000

CONDIVIDI MODIFICA



BOLLATE (MI) Anno/Semestre 2024/2 gen...

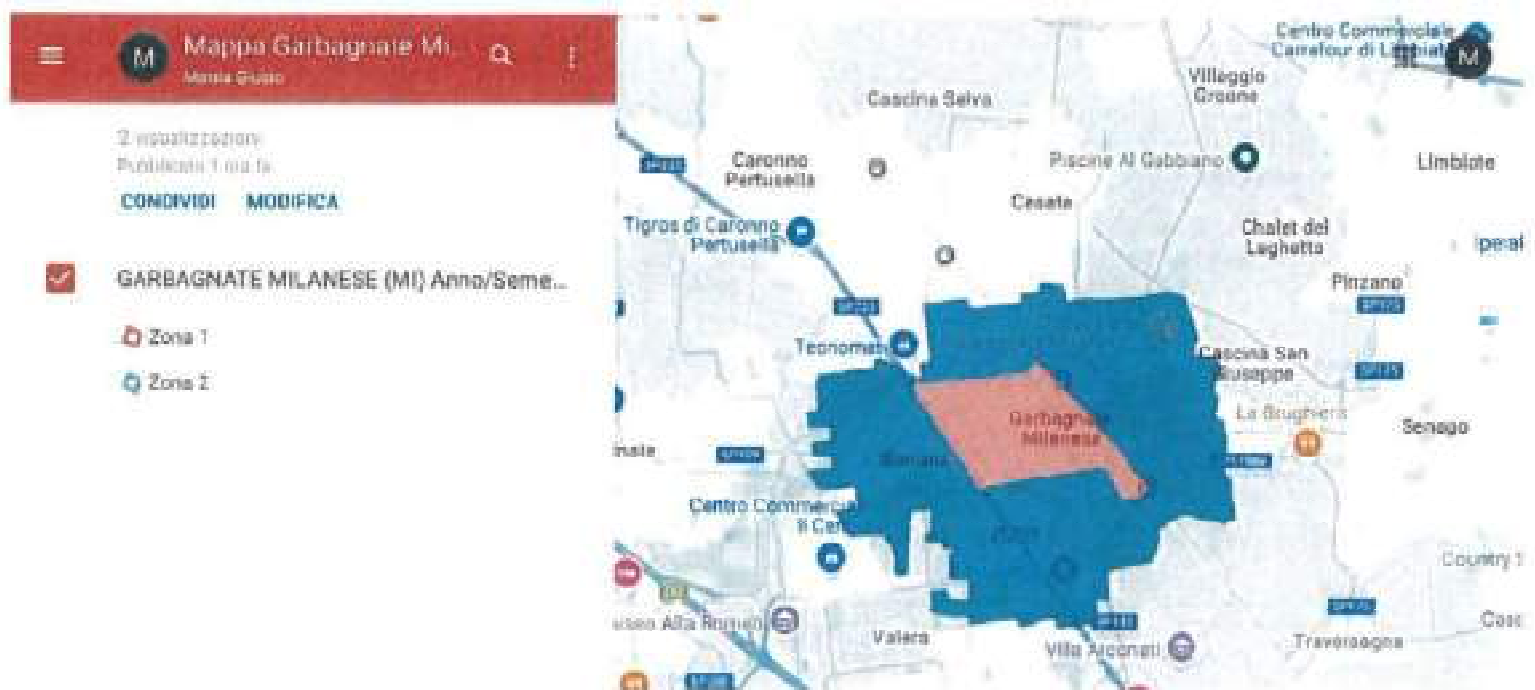
Zona 1

Zona 2

Zona 2



zhi
12/12/21
sp
12/12/21
12/12/21



Handwritten signatures and initials:

Top row: Three distinct signatures/initials.

Bottom row: Three distinct signatures/initials.

 Mappa Cesate
Mappa Grata

© 2024 Mapbox

© 2024 Mapbox

CONDIVIDI MODIFICA

☒ **CESATE (MI) Anno/Semestre 2024/2 gener**

 Zona 1

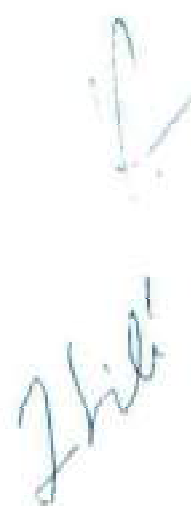
 Zona 2



14/01/2024







Mappa Novate Milane...
Mappa Generica

2 visualizzazioni
Pubblicato 1 ora fa

CONDIVIDI MODIFICA

NOVATE MILANESE (MI) Anno/Semestre 2...

Zona 1

Zona 2



W Bh A
BR 1/2
40 Zili'

 Mappa Paderno Dugnano
Mappa Google

Indirizzo: Milano
Indirizzo: Milano

[CONDIVIDI](#) [MODIFICA](#)

 **PADERNO DUGNANO (MI) Anno/Semestre**

 Zona 1

 Zona 2



Handwritten signatures and initials:
- Top right: "Russo" followed by a stylized signature.
- Middle right: "A" followed by a stylized signature.
- Bottom left: "Zoli" followed by a stylized signature.
- Bottom center: "H" followed by a stylized signature.



CONDIVIDI MODIFICA

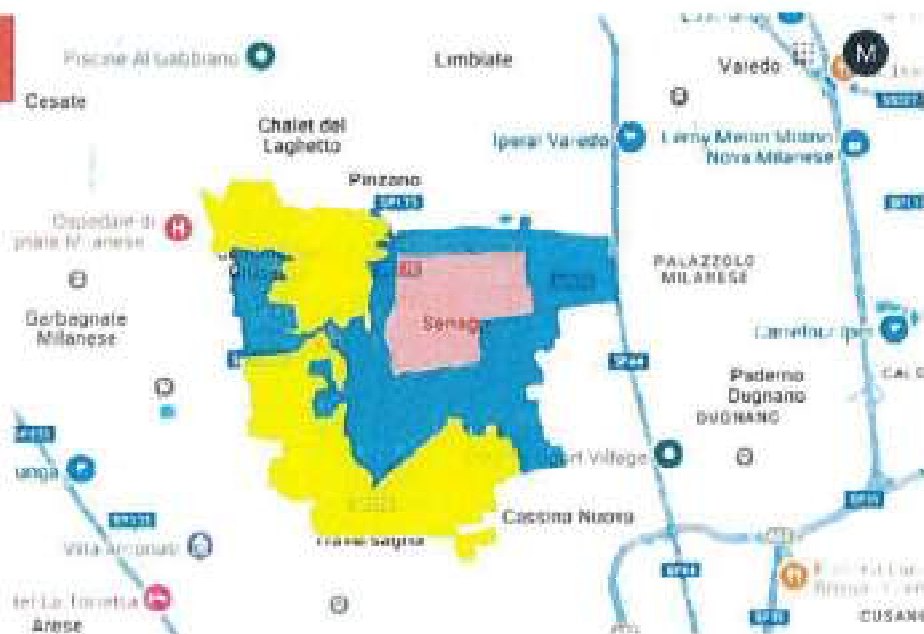


SENAGO (MI) Anno/Semestre 2024/2 gene

Zona 1

Zone 3

Zone 3



Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a stylized 'H', a signature that appears to be 'L. G.', and a signature that appears to be 'L. G. H.'.